

## *Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ordinanza, 04/04/2018, n. 8194*

### **LAVORO SUBORDINATO (RAPPORTO DI) › Licenziamento**

In caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione non già l'assenza o la speciale tenuità del danno patrimoniale, ma la ripercussione sul rapporto di lavoro di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, in quanto sintomatica dell'atteggiarsi del dipendente rispetto agli obblighi assunti. In tale valutazione complessiva, la condotta lavorativa pregressa costituisce uno dei possibili elementi di valutazione, che però nel caso concreto può essere ritenuto meno significativo rispetto alle riscontrate modalità del fatto ed all'elemento soggettivo che l'ha connotato (Nel caso di specie, in applicazione degli enunciati principi, la Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha ritenuto incensurabile la pronuncia impugnata con la quale la corte territoriale, riformando la decisione resa dal giudice di prime cure, aveva ritenuto legittimo il licenziamento irrogato ad una lavoratrice di un supermercato responsabile di aver prelevato due confezioni di caramelle al di fuori dell'orario di lavoro occultandole all'interno della borsa personale, nonché di aver prelevato, nella stessa occasione, dal carrello della spesa due confezioni di biscotti, aver tagliato i punti della raccolta presenti nella confezione e aver collocato di nuovo i pacchetti nello scaffale riponendo i punti all'interno della propria borsa; secondo la valutazione dei giudici di merito, confermata dalla Corte regolatrice, la condotta addebitata, tale da integrare gli estremi di reati dolosi, risulta suscettibile di determinare la rottura del vincolo fiduciario, considerate anche le mansioni di cassiera svolte dalla lavoratrice e ciò indipendentemente dall'assenza di precedenti disciplinari o dal valore esiguo dei beni sottratti o danneggiati).

---

#### **Fonti:**

Massima redazionale, 2018